



CITTA' DI AVIGLIANA

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI
GESTIONE
DEI
RIFIUTI URBANI**

NOVEMBRE 2010

SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 – FINALITÀ	5
ART. 3 – NORME DI RINVIO.....	5
ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	6
ART. 5 – DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI	8
ART. 6 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	9
ART. 7 - CRITERI GESTIONALI.....	9
ART. 8 - CRITERI ORGANIZZATIVI	10
ART. 9 – MODALITÀ OPERATIVE	11
CAPO II -GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE	11
ART. 10 - COLLOCAZIONE E MODALITÀ D'USO DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE INTERNALIZZATA.....	12
ART. 11 – PREDISPOSIZIONE AREA PER COLLOCAZIONE CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI	13
ART. 12 - UTILIZZO DELLE ISOLE DI PROSSIMITÀ INTERRATE	13
ART. 13 – MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO	13
ART. 14 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DELL'INDIFFERENZIATO RESIDUALE	13
ART. 15 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA CARTA	14
ART. 16 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA	14
ART. 17 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA E LATTINE IN ACCIAIO, ALLUMINIO E BANDA STAGNATA.	14
ART. 18 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DEL VETRO	15
ART. 19 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE VERDE	15
ART. 20 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO.....	16
ART. 21 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI.....	16
ART. 22 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RAEE (RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE).....	17
ART. 23 – CONFERIMENTO RACCOLTA DI PILE ESAUSTE ED ACCUMULATORI	17
ART. 24 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DI FARMACI SCADUTI	17
ART. 25 – CONFERIMENTO E RACCOLTA ABITI USATI.....	18
ART. 26 – ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE E CONFERIMENTI SEPARATI	18
ART. 27 – CONFERIMENTI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA CONSORTILE	18
CAPO III - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE	19
ART. 28 – TIPOLOGIA DEI SERVIZI	19
ART. 29 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI.....	19
ART. 30 - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI	19
ART. 31– RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI	20
ART. 32 - PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI.....	20
ART. 33 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI.....	20
ART. 34 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI.....	21
ART. 35 - ECOFESTE ED AREE ADIBITE A LUNA PARK, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	21
ART. 36 – PULIZIA DEI MARCIAPIEDI	22
ART. 37 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DEIEZIONI CANINE	22
ART. 38 – CONFERIMENTO E RACCOLTA CAROGNE ANIMALI.....	22
ART. 39 – RACCOLTA SIRINGHE	22
ART. 40 - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI.....	22
ART. 41– RIFIUTI CIMITERIALI.....	23

ART. 42 – MODALITA' DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI	23
CAPO IV – OBBLIGHI, DIVIETI E SANZIONI	23
ART. 43 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI	23
ART. 44 - DIVIETI	23
ART. 45 - CONTROLLI	24
ART. 46 – ATTIVITA'DI SENSIBILIZZAZIONE E DI COMUNICAZIONE.....	24
ART. 47 – INIZIATIVE E INTERVENTI RELATIVI AI SERVIZI NEI CONFRONTI DEI DISABILI	25
ART. 48 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI	25
ART. 49 – SANZIONI.....	25
ALLEGATO A	25
TABELLA DELLE SANZIONI	25

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

La Città di Avigliana, a seguito delle politiche ambientali e degli importanti impegni assunti ha innescato processi che prevedono un forte impegno e caratterizzazione nell'ambito della sostenibilità ambientale quali tra i principali il Green Public Procurement (GPP) della Provincia di Torino denominato Protocollo APE, la diffusione del marchio ISO tipo I (Ecolabel europeo, ecc.), la rete In.F.E.A. (Informazione e Formazione Educazione Ambientale), il Patto dei Sindaci con il suo Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (il primo SEAP ad essere approvato in Italia), l'allegato energetico, l'Agenda 21 Locale ne fanno una "Città in Transizione" (ed è per questo che vuole conformarsi all'omonima iniziativa "Transition Town").

Il presente regolamento con riferimento alle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e provinciali, si prefigge lo scopo che si stabiliscano misure volte a proteggere l'ambiente e la salute, ossia uomo, fauna, flora, suolo e sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, aria, clima, paesaggio, ambiente urbano e rurale, patrimonio storico, artistico e culturale, e sulle loro reciproche interazioni, a garanzia della salvaguardia, tutela e miglioramento dell'ambiente prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia ed i criteri in materia di gestione dei rifiuti urbani.

Il presente Regolamento è redatto ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 s.m.i., è coerente con la normativa nazionale, regionale, con il programma provinciale, con il contratto quadro sottoscritto con C.A.DO.S. e con il Disciplinare Tecnico di Attuazione intende pertanto disciplinare, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, i servizi di gestione integrata dei rifiuti nelle varie fasi: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, smaltimento e la riduzione della produzione dei rifiuti.

Le prescrizioni si applicano:

- a) alle modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, alle modalità di conferimento dei rifiuti a seconda della tipologia di raccolta (raccolta a domicilio internalizzata detta "porta a porta", esternalizzata con isole di prossimità, interrate o presso il centro di raccolta consortile, ecc.);
- b) alla raccolta delle parti riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani;
- c) alla raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio;
- d) alla raccolta dell'indifferenziato residuale;
- e) alla raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
- f) alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi, quali oli minerali, farmaci, batterie per automobile, pile esauste, materiali individuati come RAEE (frigoriferi, grandi e piccoli elettrodomestici, ecc.) ecc.;
- g) alla raccolta differenziata dei materiali inerti derivanti da demolizione e costruzione provenienti da piccole manutenzioni domestiche in sintonia con quanto previsto nell'allegato energetico;
- h) alla raccolta dei rifiuti assimilati;
- i) allo spazzamento e al lavaggio delle strade, aree e piazze aperte al pubblico transito compresi giardini pubblici;
- j) alla raccolta differenziata dei rifiuti cimiteriali;
- k) alla raccolta differenziata di rifiuti assimilati agli urbani di origine sanitaria derivanti da strutture pubbliche e private;
- l) al trasporto ed al conferimento ad impianti autorizzati, al recupero e/o allo smaltimento delle specifiche tipologie di rifiuti;
- m) alla promozione di campagne di sensibilizzazione ed informazione di tutti i cittadini attraverso le metodologie più appropriate e attuali;
- n) alla promozione di specifiche convenzioni per il riutilizzo di particolari rifiuti che rappresentano delle risorse con particolare attenzione anche agli aspetti etico sociali.

Per la definizione tecnica dei termini utilizzati nel presente regolamento si fa rinvio a quanto disposto dal D. Lgs. 152/2006 e s.m. e i.

ART. 2 – FINALITÀ

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale ed è disciplinata dalla parte quarta del D.Lgs 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.; deve assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e la gestione ha carattere di servizio pubblico essenziale, da esercitarsi con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici in ognuna delle fasi previste nella gestione integrata dei rifiuti.

L'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti, nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti e nel separare correttamente i medesimi alla fonte.

La raccolta differenziata, la raccolta del rifiuto residuo (indifferenziato), il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono, pertanto, essere effettuati assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione, osservando i seguenti criteri generali:

- evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
- evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
- prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche), soprattutto ove destinate all'uomo;
- salvaguardare la fauna e la flora, ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche;
- mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti ed ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali (e secondariamente energetiche) che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti ambientali.

La gestione dei rifiuti urbani ha come obiettivo la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti, attraverso la differenziazione, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero, la progettazione e la realizzazione di sistemi integrati di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

La gestione dei rifiuti si conforma ai criteri di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

ART. 3 – NORME DI RINVIO

1. Tutte le modifiche ed integrazioni normative rese obbligatorie da successive norme di legge, nazionali, regionali o provinciali in materia di gestione dei rifiuti si intendono automaticamente recepite nel presente Regolamento comunale, senza bisogno di adozione di deliberazione di modifica, purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile l'applicazione.

ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi, secondo quanto prescrive la legge. Ai fini delle successive disposizioni e norme del presente regolamento le categorie sono individuate, oltre che dalla normativa succitata, dai criteri quali-quantitativi di assimilabilità adottati dalla Regione Piemonte e dal Consorzio di Bacino.

A) Rifiuti Urbani

Ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs 152 del 3 aprile 2006 e successive integrazioni e modificazioni, sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

In particolare, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si individuano inoltre:

1. Rifiuti urbani domestici non ingombranti: costituiti dai rifiuti domestici ordinari provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.
2. Rifiuti urbani domestici ingombranti: costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, che per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito dei rifiuti interni non ingombranti. Sono ricompresi anche gli scarti di demolizioni di cui al codice CER 17 01 07 e 17 09 04.
3. Rifiuti urbani pericolosi:
 - batterie e accumulatori al piombo, al nichel-cadmio, al mercurio (es. batterie di auto);
 - tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (es. lampade neon);
 - apparecchiature fuori uso contenenti CFC, HCFC, HFC (clorofluorocarburi) (es. frigoriferi e congelatori);
 - apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso contenenti componenti pericolosi (es. TV e monitors);
 - lampade;
 - olii e grassi diversi da quelli commestibili (es. olii di autoveicoli);
 - prodotti e relativi contenitori, con riferimento a quelli a pressione (es. bombolette spray), etichettati e non (con simbolo "T"- tossico-, "F" - infiammabile-, "X" -irritante-, "Xn" -nocivo-, "C" - corrosivo-);
 - siringhe abbandonate sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

I rifiuti sopra elencati sono evidenziati con asterisco nell'Allegato D alla parte quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche intitolato "Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CE del 3 maggio 2000 (direttiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio 9 aprile 2002)" e devono essere di esclusiva provenienza domestica. Vengono inoltre considerati rifiuti pericolosi (RUP):

- pile esaurite

- farmaci scaduti

Sono da ritenersi automaticamente recepite nel presente Regolamento eventuali future modifiche ed integrazioni all'elenco dei rifiuti urbani pericolosi sopra richiamato dovuto a modifiche normative regionali e nazionali.

4. Rifiuti urbani di giardini privati: costituiti da residui di potatura, sfalcio, pulizia, raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni di giardini ed aree cortilive di insediamenti abitativi e analoghi.

5. Rifiuti urbani esterni: costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

6. Rifiuti speciali assimilati agli urbani: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quello domestico, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità come previsto dall'articolo 198, comma 2, lettera g) del D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e successive integrazioni e modificazioni e dal D.P.R. n. 254 del 15 Luglio 2003, art. 2, lett. g), (rifiuti sanitari).

B) Rifiuti Speciali:

Sono rifiuti speciali:

1. Rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
2. Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D.lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;
3. Rifiuti da lavorazioni industriali;
4. Rifiuti da lavorazioni artigianali;
5. Rifiuti da attività commerciali;
6. Rifiuti da attività di servizio;
7. Rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
8. Rifiuti derivanti da attività sanitarie;
9. Macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
10. Veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
11. Combustibile derivato da rifiuti.

C) Rifiuti Pericolosi:

Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del D. Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.

D) Rifiuti Speciali Assimilabili

In attesa che lo Stato determini i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani come previsto dall'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs 152/06, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) relativamente all'individuazione dei rifiuti non pericolosi diversi dagli urbani ammessi allo smaltimento in discarica e dall'art. 7, comma 5 del D. Lgs. n. 36 del 13/1/2003 relativamente ai criteri di ammissione in discarica, si intendono assimilabili agli urbani ai fini dello smaltimento i seguenti rifiuti aventi le caratteristiche indicate nella delibera del Comitato Interministeriale del 27 Luglio 1984, punto 1.1.1, che abbiano quindi una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette, pallet;

- accoppiati: quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e similpelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di provenienza domestica (art. 184, comma 2, lettera a) D.lgs 152/06 e successive integrazioni e modificazioni) intesi esemplificativamente quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere non identificabili nei raggruppamenti di cui al Decreto 25 settembre 2007 n. 185;
 - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali, e simili;
 - moquettes, linoleum, tappezzerie pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere non contenenti componenti pericolosi (esemplificativamente identificabili con il Raggruppamento 2 (Altri grandi bianchi) e col Raggruppamento 4 (IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione - privati delle sorgenti luminose - PED e altro) di cui all'Allegato 1 al Decreto 25 settembre 2007, n. 185 *"Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151"*);
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori piante, verdure, ecc..) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
 - accessori per l'informatica non contenenti componenti pericolose;
- Sono altresì assimilabili agli urbani i rifiuti sanitari di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, derivanti da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 successive modificazioni e integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

ART. 5 – DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

Nelle more della determinazione dei criteri di assimilazione da parte dello stato come previsto dall'art. 195, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 152/06, si considerano assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali dove si svolgono attività agricole, agro-industriali, industriali, artigianali, commerciali e di servizio, che rispettino il seguente criterio quantitativo, che fissa la soglia di produzione annua al di sopra della quale i rifiuti non sono assimilati ai rifiuti urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali. Tale valore

limite, determinato in relazione al carico potenzialmente indotto sul servizio pubblico di raccolta, è fissato con la seguente formula:

$$\text{superficie} \times K_d$$

dove per superficie si intende la superficie occupata o condotta ove sono prodotti i rifiuti assimilati e K_d è il coefficiente di produzione dei rifiuti (espresso in Kg/mq/anno) di ciascuna attività produttiva stabilito in conformità col metodo normalizzato per la determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui al D.P.R. 27/04/99 n. 158.

In caso di attività particolari che producano quantitativi di rifiuti eccedenti tale limite, potranno essere applicate tariffe specifiche purché vengano preventivamente organizzati e strutturati sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze.

2. Il gestore del servizio è preposto al controllo del rispetto delle norme per l'assimilazione dei rifiuti.

ART. 6 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e visto quanto previsto dall'articolo 191 del D. Lgs. 152/06, qualora si verificino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, emette ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

ART. 7 - CRITERI GESTIONALI

Il servizio oggetto del presente Regolamento è organizzato e gestito nell'ottica del sistema integrato di gestione dei rifiuti sulla base dei criteri e delle norme stabilite dalla Provincia di Torino nel Programma Provinciale e dal Consorzio di Bacino, ai sensi della normativa nazionale e regionale.

Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati assume un ruolo residuale. Per le modalità operative della raccolta differenziata si fa riferimento alle prescrizioni del Disciplinare Tecnico d'Attuazione.

L'organizzazione della raccolta differenziata e dei conferimenti separati, pertanto, è condotta a partire dalle considerazioni appena sviluppate, promuovendo modalità di conferimento e di raccolta che favoriscano, da parte degli operatori addetti alla raccolta, il controllo qualitativo dei materiali conferiti dalle diverse utenze.

Sono previste, in funzione delle utenze considerate e della conformazione geomorfologica del territorio, le seguenti modalità di conferimento e successiva raccolta:

- ritiro internalizzato a domicilio con sistema di raccolta "porta a porta";
- ritiro esternalizzato presso "isole di prossimità collettive" per le utenze che non possono essere servite con sistema di raccolta domiciliare detta "porta a porta" o nelle borgate più isolate;
- conferimento presso i centri di raccolta consortili;
- ritiro su chiamata, fissando l'appuntamento alla centrale operativa del soggetto gestore per alcune tipologie di rifiuto e per alcune utenze particolari.

Il ritiro a domicilio (raccolta porta a porta) consiste nella raccolta presso le singole utenze nei giorni ed orari prefissati.

ART. 8 - CRITERI ORGANIZZATIVI

1. Per le utenze servite con le modalità domiciliare "porta a porta" è fatto obbligo al cittadino o al legale rappresentate dell'immobile e/o condomini:

- farsi consegnare ed accettare la dotazione dei contenitori;
- utilizzare solo ed esclusivamente i contenitori forniti per l'espletamento del servizio;
- custodire i contenitori ricevuti dal gestore all'interno delle aree private o pertinenze dell'immobile;
- esporre i contenitori all'esterno dell'abitazione, secondo il calendario prestabilito, sulla pubblica via, nella posizione stabilita e concordata con il gestore del servizio;
- ritirare i contenitori dopo l'avvenuto svuotamento il più celermente possibile e comunque entro e non oltre le 18 ore successive, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- di custodire, tenere in buono stato e lavare, deodorare e disinfettare periodicamente i contenitori consegnati in comodato d'uso gratuito.

2. Qualora si ravvisi la necessità il gestore, autorizzato dai singoli utenti con apposita convenzione, potrà ritirare i contenitori anche nelle proprietà private.

3. Nel caso in cui non fosse possibile posizionare i contenitori nei modi sopra definiti, per le utenze che non hanno spazi sufficienti nelle loro proprietà, o gli spazi interni non sono idonei ad ospitare i contenitori dei rifiuti o rendono impraticabili le manovre di svuotamento degli stessi, o per altra ragione l'Amministrazione Comunale, accertata la mancanza o l'inidoneità di spazi interni privati o pertinenziali esterni, con proprio atto individuerà soluzioni alternative realizzando isole di prossimità collettive dedicate a specifiche utenze.

4. Accertata la mancanza o l'inidoneità di spazi interni privati o pertinenziali esterni, il Comune rilascia specifica autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico necessario allo stazionamento dei contenitori. La localizzazione dei suddetti contenitori è stabilita in base a criteri di ottimizzazione del servizio, nel rispetto dei vincoli definiti dal Codice della Strada e dei criteri di igiene e salute, di sicurezza, di viabilità pedonale e di attenzione per i luoghi di interesse culturale, religioso ed ambientale. In ogni caso verranno collocati in spazi appositamente delimitati tramite segnaletica orizzontale.

5. I contenitori posizionati in aree pubbliche, sono dotati di apposito sistema di chiusura fornito dal gestore del servizio ai soli utenti autorizzati dal Comune. In tal caso l'Amministrazione Comunale potrà determinare che l'utenza partecipi in tutto o in parte al costo del sistema di chiusura ed al suo mantenimento.

6. La dislocazione delle "isole di prossimità" viene stabilita dall'Amministrazione Comunale per quelle zone di territorio (es. borgate). Gli utenti saranno muniti di apposita chiave per ogni contenitore.

7. Per le utenze servite con le modalità delle isole di prossimità è fatto obbligo conferire i propri rifiuti separatamente secondo i principi del presente regolamento; la mancata osservanza di questi criteri di differenziazione sarà sanzionata.

8. Il ritiro su chiamata è utilizzato per il ritiro dei rifiuti ingombranti e del verde.

9. Alcune utenze singole o produttrici di consistenti quantità di materiali o particolarmente lontane e decentrate dal centro abitato, potranno avvalersi del servizio a chiamata esclusivamente a seguito autorizzazione dell'Ufficio Ambiente ed Energia.

10. Nell'ambito di tale servizio, l'utente deve comunicare la sopravvenuta esigenza di raccolta al gestore del servizio il quale fisserà l'appuntamento e le modalità di raccolta. Il gestore del servizio assicurerà che la raccolta avverrà nei tempi compatibili con l'organizzazione del relativo servizio, mentre per quanto concerne il comma 9 i tempi di ritiro devono essere effettuati entro le 48 ore dalla chiamata.

11. Il conferimento dei rifiuti e successivo ritiro è previsto per le seguenti frazioni di rifiuto:

- a) indifferenziato residuale,
- b) carta e cartone,
- c) vetro,
- d) plastica e lattine,
- e) organico,
- f) verde e sfalci,
- g) ingombranti e beni durevoli e materiali individuati come RAEE.

Il ritiro avviene su richiesta dell'utente, per le frazioni di cui alle lettere f) e g).

Inoltre il conferimento avviene nei contenitori dedicati per i rifiuti urbani pericolosi di pile esauste, accumulatori, farmaci scaduti, indumenti usati, olii esausti, ecc...

12. I materiali inerti provenienti dalle piccole manutenzioni di costruzione e demolizione effettuate dalle utenze domestiche di cui al codice CER 17 01 07 e 17 09 04, devono essere conferiti nel centro di raccolta consortile in Via Frera 2/a o nell'altro CdR del bacino di riferimento di Susa, direttamente dal proprietario, per un quantitativo comunque non eccedente kg 750. Le utenze non domestiche non potranno conferire i materiali inerti.

13. Le presenti disposizioni, che disciplinano le modalità di espletamento del servizio, a seguito di diverse esigenze organizzative potranno subire modifiche non sostanziali le quali verranno comunicate agli utenti. In ogni caso si fa riferimento, per quanto non specificato, nel presente Regolamento, al Disciplinary Tecnico stipulato tra il Comune, il Consorzio di bacino ed il Gestore del servizio.

14. Il servizio di raccolta dei rifiuti è garantito in tutto il territorio comunale.

ART. 9 – MODALITA' OPERATIVE

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo di regola tutti i giorni lavorativi e la frequenza ed il calendario sono prestabiliti; nei giorni festivi vengono ritirati esclusivamente i rifiuti indifferenziati, la frazione organica ed il vetro qualora ricada nella frequenza quindicinale.

2. Per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati il colore dei contenitori utilizzati deve essere:

- Frazione organica: MARRONE
- Carta e Cartone: BIANCO
- Rifiuto indifferenziato: VERDE
- Vetro: BLU
- Plastica e lattine: GIALLO

3. Per tutte le cinque filiere è attiva la raccolta porta a porta presso le utenze domestiche e non domestiche: indifferenziato, organico, carta e cartone, plastica e lattine, vetro. A tal fine il territorio del Comune di Avigliana è stato suddiviso in due zone operative. Le frequenze minime di raccolta sono le seguenti:

Filiere	Utenze non Domestiche [n° giorni settimana]	Utenze Domestiche [n° giorni settimana]
Organico	2	2
Vetro	quindicinale	quindicinale
Carta	1	2
Indifferenziato	1	1
Plastica	1	1

3. Il lavaggio (compresa la sanificazione e deodorazione) dei contenitori delle isole di prossimità viene effettuato con le seguenti frequenze minime e con una periodicità maggiore nel periodo estivo:

Materiale	Frequenza di lavaggio
Indifferenziato	almeno 6 volte all'anno
Organico	almeno 8 volte all'anno
Carta/cartone	almeno 2 volta all'anno
Plastica almeno	almeno 2 volta all'anno
Vetro	almeno 2 volta all'anno

4. Il lavaggio (e la disinfezione) dei contenitori consegnati agli utenti del porta a porta rimane a loro carico e deve avvenire, in analogia, secondo le modalità di cui sopra.

CAPO II -GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE

ART. 10 - COLLOCAZIONE E MODALITA' D'USO DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE INTERNALIZZATA

1. Per il ritiro a domicilio dell'indifferenziato residuo, della carta e cartone, del vetro e dell'organico è prevista la consegna, ad ogni singola unità abitativa ovvero ad ogni utenza condominiale, dei contenitori dedicati.
2. Per il ritiro a domicilio della plastica e lattine è prevista la consegna di contenitori dedicati per le utenze condominiali superiori a sei; negli altri casi le utenze devono utilizzare sacchi trasparenti (non neri). Le utenze non domestiche sono dotate di sacchetti o contenitori dedicati tenuto conto della quantità di produzione della frazione di rifiuto.
3. Tutti i contenitori devono essere posizionati nelle aree private interne al fabbricato o in aree pertinenziali private esterne recintate, su una superficie piana e preferibilmente pavimentata, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei contenitori e la pulizia dell'area interessata.
4. Quando in un fabbricato siano presenti più di quattro unità immobiliari, viene individuata obbligatoriamente una sola utenza condominiale, che collocherà i contenitori su di un'adeguata area comune al condominio, nel rispetto del comma 3.
5. I contenitori per l'indifferenziato residuale e per l'organico non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali siano presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive (Circolare Regionale n. 3/AMB/SAN del 25.07.2005).
6. Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.
7. I contenitori posizionati in aree pubbliche, sono dotati di apposito sistema di chiusura fornito dal Comune ai soli utenti autorizzati. In tal caso l'amministrazione comunale potrà determinare che l'utenza partecipi in tutto o in parte al costo del sistema di chiusura ed al suo mantenimento.
8. I contenitori forniti all'utenza singola o condominiale, salvo quelli autorizzati ad essere posti su area pubblica, possono essere dotati di apposito sistema di chiusura fornito dal gestore del servizio, su richiesta del privato e con oneri a proprio carico.
9. Per il servizio di svuotamento i contenitori devono essere esposti fronte strada, nei giorni e negli orari stabiliti, nell'area predisposta all'operazione, su suolo pubblico o in alternativa su suolo privato (qualora l'opzione sia stata concordata), dagli stessi utenti o da persone incaricate dagli stessi o dall'amministratore degli stabili e, successivamente, ritirati dai medesimi. I giorni e gli orari di esposizione sono comunicati dall'Amministrazione Comunale (attraverso idonei avvisi e sul sito istituzionale). Il ritiro dei contenitori deve avvenire, di norma, finite le operazioni di svuotamento e devono rimanere esposti il minor tempo possibile, comunque entro e non oltre le 18 ore successive, fatti salvi i casi di forza maggiore.
10. Non vengono raccolti i rifiuti introdotti in contenitori diversi da quelli assegnati.
11. Per i casi di ritiro dei contenitori su area privata, previo accordo con il Comune ed il gestore del servizio, il proprietario o l'amministratore dello stabile deve consentire l'accesso alle aree private al gestore del servizio stesso, concordandone le modalità operative, con oneri economici a carico dei privati, mediante rapporto diretto fra gestore ed utente.
12. I contenitori sono consegnati in comodato d'uso gratuito e devono essere mantenuti in buono stato. In caso di rottura accidentale o di difetto di funzionamento, il gestore del servizio provvederà alla sua sostituzione previa segnalazione.
13. I contenitori per la raccolta dovranno avere tutte le caratteristiche per essere a norma con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza.
14. Per quanto compatibili le stesse norme si applicano alle utenze non domestiche.

ART. 11 – PREDISPOSIZIONE AREA PER COLLOCAZIONE CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

1. In tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento e sistemazione delle aree pertinenziali alle unità abitative e produttive, è obbligatorio prevedere nei relativi progetti, un'area di idonee dimensioni, delimitata con recinzione, destinata alla collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati. Per le utenze condominiali e produttive che necessitano di contenitori superiori a l 120, l'area dovrà essere pavimentata. Si devono inoltre rispettare le condizioni dell'art. 10 e in particolare il comma 5.
2. Tale area deve preferibilmente essere ubicata sul fronte strada e coperta.
3. Queste richieste devono essere recepite dai proponenti e/o progettisti già in fase di istanza preliminare.

ART. 12 - UTILIZZO DELLE ISOLE DI PROSSIMITA' INTERRATE

Qualora venissero previste e realizzate isole di prossimità interrato le modalità di utilizzo e conferimento saranno disciplinate con apposito provvedimento.

ART. 13 – MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie, di sicurezza e delle norme in materia ambientale.
2. Nell'espletamento del servizio di raccolta e di trasporto si deve ottemperare alle norme dettate dal Codice della Strada. E' consentito l'accesso, per il tempo strettamente necessario, alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali e la fermata in zone soggette a divieto.
3. Sono da considerarsi parte integrante dell'attività di raccolta e trasporto:
 - le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto,
 - il conferimento e l'accumulo temporaneo dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee, l'eventuale cernita ed il raggruppamento per il trasporto.
4. Il trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto deve avvenire in apposite aree, la sosta non deve superare un termine temporale congruo, che in linea di massima non deve superare le 12 ore, fatte salve eventuali esigenze di tempi più prolungati per ottimizzare il trasporto di frazioni di rifiuti non putrescibili oggetto di raccolte differenziate.
5. Il soggetto gestore sarà tenuto a rinnovare i mezzi adibiti alla raccolta e trasporto secondo quanto previsto all'azione "ottimizzazione raccolta rifiuti" (MOB-06) del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile approvato in Consiglio Comunale il 28 aprile 2010 con atto deliberativo n. 53.

ART. 14 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DELL'INDIFFERENZIATO RESIDUALE

1. La raccolta dell'indifferenziato residuale è effettuata con il sistema del porta a porta e/o nelle isole di prossimità.
2. La frazione di rifiuti indifferenziati ha esclusivamente una funzione residuale. E' composta dal solo materiale residuo della preventiva selezione dei rifiuti conferiti nelle diverse raccolte differenziate.
3. Fra i rifiuti indifferenziati residuali è vietato immettere:
 - rifiuti oggetto di raccolta differenziata (organico, vetro, lattine e plastica, carta/cartone);
 - beni ingombranti e beni durevoli, RAEE, verde, sfalci, ramaglie, inerti;
 - rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
 - rifiuti urbani pericolosi.
4. Le unità abitative e le utenze non domestiche sono dotate di adeguati contenitori al fine di evitare l'esposizione di sacchi a terra.

5. La dotazione volumetrica dei contenitori è stimata al fine di renderla sufficiente per lo svolgimento del servizio attraverso svuotamenti periodici calendarizzati.

ART. 15 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA CARTA

1. La raccolta differenziata della carta e del cartone è effettuata con il sistema del porta a porta e nelle isole di prossimità.
2. Nella frazione differenziata della carta e del cartone si devono conferire: quotidiani e riviste, pieghevoli e fogli pubblicitari, scatole, imballaggi e confezioni di cartone o cartoncino, cartone ondulato per imballaggi, fogli di carta pulita, sacchetti di carta, contenitori di tetrapak per alimenti, ecc.
3. Non si devono invece conferire: carta plastificata, paraffinata, vetrata o bitumata, carta molto sporca o unta, carta carbone, carta chimica, polistirolo, ecc.
4. Le unità abitative e le utenze non domestiche sono dotate di contenitori, la cui volumetria è sufficiente per lo svolgimento del servizio attraverso svuotamenti periodici calendarizzati. Per le utenze non domestiche è prevista anche una raccolta domiciliare a mano.
5. Tutti gli imballaggi di cartone devono essere in ogni caso ridotti di volume, impilati e nel caso di raccolta senza utilizzo di contenitori legati con uno spago e o altro materiale (non ferroso).

ART. 16 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA

1. Il conferimento ed il servizio della frazione organica deve essere finalizzato alla separazione del materiale putrescibile dal resto.
2. La raccolta differenziata della frazione organica è effettuata con il sistema del porta a porta e nelle isole di prossimità.
3. Nella frazione differenziata dell'organico si devono conferire scarti di cucina, avanzi di cibo, fiori e piante domestiche, ecc.
4. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale (scarti delle macellerie e pescherie) sottoposti alle norme del Regolamento 1774/2002/CE del 03 ottobre 2002.
5. Le utenze sono dotate di una biopattumiera marrone da utilizzarsi per il conferimento dell'organico nei percorsi interni di selezione del rifiuto. Detta biopattumiera non è deve essere esposta per la raccolta ma è di uso esclusivo all'interno dei locali. La frazione organica dovrà essere conferita in sacchetti ben chiusi, possibilmente biodegradabili, per evitare imbrattamenti e limitare l'impatto odoroso.
6. Le unità abitative, i condomini e le utenze non domestiche sono, poi, dotate di appositi contenitori la cui volumetria è sufficiente per lo svolgimento del servizio di svuotamento.
7. E' vietato conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori.
8. Gli svuotamenti sono previsti con cadenze periodiche calendarizzate.

ART. 17 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA E LATTINE IN ACCIAIO, ALLUMINIO E BANDA STAGNATA.

1. La raccolta differenziata degli imballaggi in plastica è effettuata con il sistema del porta a porta e nelle isole di prossimità.
2. Nella frazione differenziata della plastica si devono conferire imballaggi in plastica quali: bottiglie in plastica, flaconi di sciroppi e creme, confezioni rigide per dolci, buste e sacchetti per alimenti. Vaschette per alimenti, per gelati, reti per frutta e verdura. Vasetti yogurt, confezioni per affettati, formaggi, pasta fresca, frutta e verdura, cassette per prodotti ortofruttilicoli ed alimentari. Contenitori per alimenti, bombolette spray vuote per alimenti e per l'igiene personale. Chiusure metalliche per vasetti di vetro (es. quelle delle confetture, miele e passate di pomodoro), tappi a corona applicati sulle bottiglie di vetro. Scatole in acciaio per le confezioni regalo dei biscotti, cioccolati dolci e liquori. Lattine per bevande. Vaschette per la conservazione e il congelamento di alimenti. Fogli di alluminio da cucina, involucri per cioccolato o coperchi yogurt. Scatolette

per alimenti anche per gli animali. Tubetti per conserve e prodotti di cosmetica; sacchetti per la spesa, polistirolo da imballaggio, barattoli, scatole, purché non contaminati da sostanze pericolose, ecc..

3. E' vietato conferire contenitori plastici etichettati come rifiuti pericolosi (devono essere portati al centro di raccolta).

4. Gli imballaggi in plastica non devono contenere residui: gli utenti sono tenuti a svuotarli e ad effettuare un rapido risciacquo.

5. Per contenere l'ingombro è necessario provvedere alla riduzione volumetrica di tutti i materiali (in particolare le bottiglie) attraverso una compressione.

6. Il conferimento degli imballaggi in plastica avviene per mezzo di appositi sacchi di plastica oppure con contenitori dedicati (per nuclei abitativi superiori a sei). Le utenze non domestiche sono dotate di sacchetti o contenitori dedicati, tenuto conto della quantità di produzione della frazione di rifiuto. La frequenza di svuotamento è stabilita con cadenza periodica calendarizzata.

7. L'acquisto dei sacchetti di plastica è a carico dell'utenza. Si devono utilizzare sacchi trasparenti di capacità di l 120, non neri.

ART. 18 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DEL VETRO

1. La raccolta differenziata del vetro è effettuata con il sistema del porta a porta e nelle isole di prossimità.

2. E' vietato conferire vetro retinato, vetro opale (tazze, bicchieri, piatti in vetro opaco), cristalli, lampadine, neon, specchi, schermi di televisori, monitor, oggetti in ceramica, porcellana e terracotta. Non devono inoltre essere conferiti frammenti taglienti di rilevanti dimensioni.

3. Il vetro di grandi dimensioni deve essere consegnato presso il centro di raccolta.

4. Gli utenti devono svuotare gli oggetti di vetro ed effettuare un rapido risciacquo degli stessi.

5. La frequenza di svuotamento è stabilita con cadenza periodica calendarizzata.

ART. 19 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE VERDE

1. La raccolta differenziata domiciliare della frazione verde, proveniente da manutenzione di aree verdi private delle residenze domestiche, è effettuata su richiesta dell'utente, al numero verde del gestore del servizio o secondo diverse modalità che verranno previamente comunicate ai cittadini.

2. L'utente deve esporre fronte strada il verde, nei giorni e negli orari concordati con il gestore del servizio, in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile, senza intralcio per la circolazione ed il passaggio pedonale e comunque in modo tale da non costituire barriere.

3. E' vietata l'esposizione fronte strada del verde senza aver fissato, preventivamente, con il gestore del servizio, la data e l'orario per il conferimento.

4. La frazione verde può essere anche consegnata presso la stazione di conferimento predisposta (centro di raccolta consortile).

5. Nella frazione differenziata del verde è possibile conferire sfalci d'erba, resti di vegetali derivanti da giardinaggio e/o orticoltura, ramaglie di piccole dimensioni, nei limiti di cui al seguente comma.

6. La frazione verde deve essere conferita in appositi sacchi resistenti e di grossa capacità ed ad ogni ritiro possono essere esposti in numero massimo di n. 5. Le potature dovranno essere poste all'esterno dei sacchi in quantitativo massimo di numero 3 fascine, legate ed ordinate. Per quantitativi superiori, l'utente dovrà provvedere, a sua cura, al conferimento presso il centro di raccolta consortile di Almese.

7. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, come ad esempio plastiche, inerti, ecc.

8. E' vietato immettere la frazione verde nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati

9. E' vietata la combustione della frazione verde, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana vigente.

10. In ogni caso, per le utenze potenzialmente interessate, è da promuoversi la pratica del compostaggio domestico che costituisce un sistema di recupero del materiale organico, integrativo al sistema di raccolta.

11. La frazione verde raccolta è prioritariamente da destinare al compostaggio, presso gli impianti di

trattamento della sola frazione verde o presso gli impianti di co-compostaggio di fanghi e materiali ligno-cellulosici; le componenti poco putrescibili della frazione verde (potature, tronchi, materiale legnoso), possono essere sottoposte a triturazione presso la stazione di conferimento o l'area attrezzata o i servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento e destinate ad usi alternativi (per usi di pacciamatura o come combustibili).

ART. 20 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Il compostaggio domestico, processo di decomposizione e trasformazione in "humus" della sostanza organica, costituisce un utile sistema di recupero del materiale organico integrativo o alternativo al sistema di raccolta differenziata.
2. E' possibile compostare gli avanzi di cucina, verdura, frutta, fondi di the e caffè, scarti del giardino, legno di potatura sminuzzato, sfalcio dei prati, foglie secche, tovaglioli e fazzoletti di carta, cenere, segatura e trucioli di legno non trattato ecc.
3. Il compostaggio domestico può essere praticato da tutti i cittadini che dispongono, sulla base di un titolo giuridico idoneo, di un prato, giardino e/o orto all'interno del territorio comunale. Può essere utilizzato il cumulo (tampa), il biocomposter e concimaia agricola. In ogni caso la pratica del compostaggio domestico va effettuata seguendo criteri di buona pratica, divulgati dal Comune con opportune azioni informative, distribuzione di materiale informativo, azioni di assistenza tecnica, evitando di procurare disagi ai confinanti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc.
4. L'Amministrazione comunale individua meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico, anche tramite interventi di riduzione della Tassa/Tariffa ex articolo 238 del D. Lgs. 152/06, attuati sulla base di un disciplinare di adesione volontaria all'autosmaltimento, anche con l'utilizzo di idonea attrezzatura, da sottoscrivere da parte delle utenze interessate e comprendente una procedura di monitoraggio e controllo. A tal fine è stato istituito un albo compostatori.
5. Le utenze che grazie alla pratica del compostaggio domestico beneficiano di eventuali riduzioni tariffarie non possono usufruire del servizio di raccolta della frazione organica. Si applicano le disposizioni speciali previste nel Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Smaltimento R.S.U. approvata con delibera C.C. n. 50 del 28.4.2010.

ART. 21 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

1. La raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti ingombranti è effettuata su richiesta dell'utente, al numero verde del gestore del servizio o secondo le diverse modalità che verranno previamente comunicate ai cittadini.
2. Per rifiuti ingombranti si intendono i beni di consumo durevoli, di arredamento e/o di uso comune, derivanti dalla loro sostituzione e/o rinnovo non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari a causa delle loro dimensioni (es. materassi, mobili, reti, letti, complementi d'arredo, ecc.).
3. L'utente deve esporre fronte strada i rifiuti ingombranti, nei giorni e negli orari concordati con il gestore del servizio, in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile, senza intralcio per la circolazione ed il passaggio pedonale e comunque in modo tale da non costituire barriere.
4. E' vietata l'esposizione fronte strada degli ingombranti senza aver fissato, preventivamente, con il gestore del servizio, la data e l'orario per il conferimento.
5. Il servizio di ritiro è attivato per le utenze domestiche e non domestiche. Ad ogni ritiro possono essere esposti un numero massimo di 5 ingombranti. Per quantitativi superiori, l'utente dovrà provvedere, a sua cura, al conferimento presso il centro di raccolta consortile.

ART. 22 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RAEE (RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE)

1. Per RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) si intendono i materiali individuati dal Dlgs n. 151/2005 e relativi allegati. A titolo esemplificativo sono compresi i frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, computer, giocattoli elettrici, elettrodomestici vari, forni a micro onde, forni elettrici, lampadine, condizionatori, neon, stereo, radio, apparecchi per il fai da te (trapani, seghe elettriche, fresatrici) ed in generale tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici.
2. Il Comune istituisce presso il Centro di raccolta consortile sito in Via Frera, 2/a il Centro di raccolta RAEE a disposizione dei cittadini detentori e dei piccoli distributori.
3. I distributori (attività commerciali) hanno l'obbligo di ritirare gratuitamente le apparecchiature usate al momento della vendita di quelle nuove all'acquirente, a ragione di uno contro uno.
4. Fatto salvo l'obbligo di cui al precedente comma 3, è prevista anche la raccolta differenziata domiciliare dei RAEE su richiesta dell'utente, al numero verde del gestore del servizio o secondo diverse modalità che verranno comunicate ai cittadini.

ART. 23 – CONFERIMENTO RACCOLTA DI PILE ESAUSTE ED ACCUMULATORI

1. In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/97, le pile e gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del suddetto Decreto sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio pubblico.
2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.
3. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui all'art. 1 del D.M. 476/97 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.
4. I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.
5. E' vietato immettere le pile o gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del D.M. 476/97 nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
6. Le normali pile (stilo, torcia, mezza torcia, piatta ecc.) non rientranti nell'applicazione del D.M. 476/97, e le pile di cui all'art. 1 del D.M. 476/97 (qualora non consegnate ad un rivenditore) devono essere conferite dagli utenti nello specifico circuito di raccolta differenziata, attivato dall'Amministrazione comunale, mediante collocazione di appositi contenitori presso centri commerciali, sedi comunali e centro di raccolta.
7. Sono fatte salve le disposizioni della Legge 475/88 che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.
8. Gli accumulatori devono essere conferiti presso il centro di raccolta consortile.
9. E' vietato immettere le pile e gli accumulatori nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati e abbandonarli lungo la strada vicino a contenitori, isole di prossimità.

ART. 24 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DI FARMACI SCADUTI

1. I medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, sedi sanitarie e centro di raccolta.

2. In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e deve conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.
3. E' vietato, da parte dei gestori delle farmacie, immettere quanto raccolto nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
4. I contenitori per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.
5. E' vietato immettere i farmaci scaduti o inutilizzati nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati e abbandonarli lungo la strada vicino a contenitori, isole di prossimità.

ART. 25 – CONFERIMENTO E RACCOLTA ABITI USATI

1. La raccolta differenziata degli indumenti usati è finalizzata al riutilizzo degli stessi mediante apposita raccolta e cernita da parte del soggetto gestore .
2. I contenitori per la raccolta differenziata degli indumenti usati devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato e sono collocati in luoghi pubblici.
3. Nei contenitori degli indumenti usati vanno conferiti: indumenti puliti, maglie, pantaloni, camicie, borse, scarpe, giocattoli in stoffa e/o peluche in buono stato.
Non vanno conferiti cuscini, attaccapanni, pentole, stracci sporchi e usurati, materassi ed oggettistica varia anche se in buon stato.

ART. 26 – ALTRE RACCOLTE DIFFERENZiate E CONFERIMENTI SEPARATI

1. Sono attivati servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e riutilizzabili indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani comprendenti i rifiuti di prodotti e dei relativi contenitori etichettati T e/o F, di lampade a scarica e di toner esausti, pneumatici, lampade al neon, olii minerali e vegetali esausti ed altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale.
2. Detti rifiuti devono essere conferiti dagli utenti nello specifico circuito di raccolta differenziata, attivato dall'Amministrazione Comunale, mediante collocazione di appositi contenitori presso sedi comunali e centro di raccolta. Il servizio di raccolta e smaltimento è attivato esclusivamente per le utenze domestiche.
3. Qualora l'Amministrazione Comunale intendesse, in accordo con il soggetto gestore, intraprendere nuove altre raccolte differenziate stabilirà modalità e conseguente comunicazione all'utenza all'atto di avvio.

ART. 27 – CONFERIMENTI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA CONSORTILE

1. Le utenze domestiche e non domestiche del territorio comunale possono conferire i propri rifiuti urbani presso i centri di raccolta consortili presenti sul territorio del Consorzio.
2. Nel territorio comunale è presente un centro di raccolta rifiuti consortile sito in Via Frera 2/a, che è presidiato, negli orari di apertura, da personale incaricato dal soggetto gestore, che collabora con gli utenti indirizzando e controllando il deposito dei materiali, divisi su flussi omogenei negli appositi spazi o cassoni dedicati. Il prelievo dei materiali stoccati è effettuato, esclusivamente, dal soggetto gestore o da terzi espressamente incaricati.
4. In ogni caso devono essere osservate le modalità di conferimento sia per qualità che per quantità stabilite dal Regolamento del centro di raccolta, il quale può stabilire per categorie di utenze e per tipologie di rifiuti, il conferimento a titolo oneroso, con rapporto diretto fra gestore ed utente.
6. E' vietato abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti al di fuori dell'area del centro di raccolta consortile o all'interno ma fuori dai contenitori e/o cassoni.

CAPO III - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE

ART. 28 – TIPOLOGIA DEI SERVIZI

1. Rientrano nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani le attività di:

- a) spazzamento e pulizia manuale o meccanizzata del suolo pubblico;
- b) lavaggio stradale, dei monumenti;
- c) rimozione foglie;
- d) pulizia dei mercati, fiere e manifestazioni;
- e) pulizia dei giardini pubblici;
- f) svuotamento dei cestini lungo le strade;
- g) pulizia dell'arredo urbano;
- h) rimozione delle spoglie di animali giacenti sulla pubblica via;
- i) raccolta deiezioni canine;
- j) raccolta siringhe abbandonate;
- k) raccolta rifiuti cimiteriali;
- l) rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o proprietario o utilizzatore del terreno.

ART. 29 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

1. Le operazioni di pulizia manuale e/o meccanizzata del suolo pubblico interessano:

- a) le strade classificate come comunali, le altre strade nei limiti degli accordi esistenti tra gli enti interessati, le piazze ed i parcheggi pubblici;
- b) le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata;
- c) le aree monumentali di pertinenza comunale comprese le scalinate;
- d) le aree allestite per i mercati ed utilizzate per le manifestazioni, qualora gli esercenti non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.

2. Le modalità, i turni e le frequenze sono in funzione delle caratteristiche orografiche ed urbane, della viabilità, della tipologia e densità di insediamento come previsto nel Disciplinare Tecnico approvato dal Comune, dal Consorzio e dal gestore del servizio.

3. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere variazioni e modifiche circa le frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi in base ad esigenze particolari e/o verifica dell'efficacia degli stessi.

ART. 30 - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI

1. E' fatto divieto a chiunque transiti o stazioni su aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico, di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità; i rifiuti devono essere immessi negli appositi contenitori per i rifiuti indifferenziati o per le frazioni recuperabili o conferiti alle aree indicate dall'Amministrazione comunale, in base alle diverse articolazioni dei servizi e a seconda della natura dei rifiuti.

2. E' vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e dei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

3. Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.

4. E' vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori.

ART. 31- RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI

1. L'Amministrazione comunale è tenuta ad intervenire per la rimozione dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o private comunque soggette ad uso pubblico. I rifiuti abbandonati su aree pubbliche sono rimossi e smaltiti dal gestore del servizio o ditta specializzata, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, previo accertamento degli eventuali oneri economici. L'Amministrazione Comunale, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale è tenuta a provvedere direttamente alle operazioni sopradescritte.

2. Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi di rifiuti su aree private, l'Amministrazione Comunale emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e il detentore legittimo dell'area a provvedere alla eventuale bonifica, ai sensi e con le procedure di cui al D. Lgs 152/06 s.m.i. (messa in sicurezza, asporto ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi, pulizia del sito, nonché verifica di eventuali contaminazioni residue di suolo, sottosuolo e falda, ed eventualmente necessario ripristino ambientale). Nel caso di inadempienza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite. I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e/o detentore legittimo dell'area, che possono a loro volta rivalersi sul soggetto responsabile dell'abbandono. Nel caso il bene sia oggetto di procedura fallimentare o concordato preventivo, il procedimento viene notificato anche al curatore del procedimento ed eventualmente al giudice di merito.

3. Qualora si tratti di abbandono di rifiuti pericolosi, questi sono smaltiti da ditte autorizzate alla raccolta e allo smaltimento del rifiuto di cui trattasi o su incarico specifico dal gestore del servizio.

4. L'Amministrazione comunale adotta i provvedimenti, a norma di legge, al fine di rintracciare gli eventuali soggetti responsabili dell'abbandono.

ART. 32 - PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI

1. Le aree di uso comune dei fabbricati e le aree private, i terreni edificati e non, qualunque sia l'uso o la destinazione, devono essere conservati costantemente liberi da qualsiasi rifiuto a cura dei conduttori, amministratori o proprietari.

2. Qualora si verificassero accumuli di rifiuti con conseguente insorgenza di problemi per l'igiene pubblica, l'Amministrazione Comunale, con propria Ordinanza, dispone la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti ed eventuali operazioni di ripristino dell'area.

3. Nel caso di inottemperanza al provvedimento, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.

ART. 33 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. I titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico o di aree di uso pubblico quali esercizi commerciali, esercizi pubblici ecc., devono provvedere alla pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri, durante e al termine dell'uso.

2. I gestori di pubblici esercizi (bar, gelaterie artigianali, pizzerie al taglio, ecc) dalla cui attività possono derivare piccoli rifiuti (carta, contenitori per alimenti, bibite e gelati, residui alimentari ecc.), hanno l'obbligo di predisporre appositi contenitori, ad uso degli utenti ed assicurare il loro periodico svuotamento e la loro pulizia. Inoltre sono tenuti a ripulire l'area esterna su cui insiste la propria attività dai rifiuti di propria provenienza.

3. All'esterno degli esercizi pubblici e degli uffici pubblici e privati è obbligatorio predisporre idonei contenitori per lo spegnimento e la raccolta dei mozziconi di sigaretta.

ART. 34 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

ART. 35 - ECOFESTE ED AREE ADIBITE A LUNA PARK, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. La Città di Avigliana nell'intento di coadiuvare gli organizzatori di fiere, sagre e manifestazioni, promuove azioni per ridurre la produzione dei rifiuti e quindi disciplina una gestione corretta e sostenibile degli stessi.

2. Chiunque occupi temporaneamente aree pubbliche, o di uso pubblico, per iniziative quali spettacoli viaggianti e luna-park, feste, sagre, mostre o altre manifestazioni di qualsiasi natura, deve inoltrare richiesta di attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti al Comune, almeno 10 giorni prima dell'effettiva occupazione ed è soggetto al pagamento della tassa/tariffa secondo le modalità previste dagli specifici Regolamenti.

3. E' fatto obbligo agli organizzatori di tenere pulita l'area durante i giorni di svolgimento delle manifestazioni di cui sopra e di conferire i rifiuti prodotti correttamente al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

- ridurre la produzione di rifiuti durante le feste;
- minimizzare l'impatto ambientale generato dalla produzione di rifiuti durante le feste;
- incrementare e valorizzare la raccolta differenziata;
- rendere più economico lo smaltimento dei rifiuti aumentando la quota di rifiuti destinati verso forme di conferimento meno costose (compostaggio);
- utilizzare stoviglie non monouso e se questo non è possibile, compostabili, affinché il loro smaltimento possa seguire la filiera dell'organico;
- diluire il ricorso a materie prime non rinnovabili (petrolio) favorendo l'utilizzo di materie prime rinnovabili (bioplastiche, ecc.);
- utilizzare fiere, sagre e manifestazioni in genere come veicolo per promuovere la cultura ambientale dei partecipanti.
- orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale.

4. Responsabile dei rifiuti – Nell'ambito dell'organizzazione di una manifestazione ricadente nelle tipologie sopra citate, l'ente organizzatore dovrà designare un responsabile per la gestione dei rifiuti nel corso dell'evento così da poter sempre avere un referente che sia in grado di dare indicazioni ai partecipanti e che possa guidare tutte le fasi di raccolta e smaltimento nel corso dell'evento medesimo.

Dovrà inoltre prendere idonei accordi con gli uffici comunali ed indicare la quantità ed il tipo di contenitori necessari per la raccolta differenziata nonché per gli olii esausti alimentari. Il responsabile sarà garante e risponderà all'Amministrazione in caso di inadempienze o non rispetto delle norme del presente articolo o disposizioni particolari.

5. Utilizzo stoviglie – Tutti gli eventi che prevedono somministrazione di cibi o bevande dovranno utilizzare stoviglie riutilizzabili o stoviglie monouso solo in materiali biodegradabili compostabili, preferibilmente biologici; che dovranno essere smaltiti e convogliati nel ciclo della raccolta dell'umido. Il responsabile dei rifiuti dovrà far pervenire idonea documentazione accertante la compostabilità dei prodotti monouso che si intende utilizzare almeno 10 giorni prima del loro effettivo utilizzo.

6. Imballaggi dei prodotti – Tutti i prodotti disponibili nell'ambito degli eventi dovranno prevedere il minor utilizzo di imballaggi, favorendo già nella fase organizzativa l'acquisto di confezioni più grandi e capienti. Qualora gli imballaggi si rendessero indispensabili, dovranno essere possibilmente costituiti da un solo materiale per favorirne lo smaltimento ed il recupero.

7. Materiale informativo – Tutte le azioni relative alla raccolta differenziata, all'utilizzo di materiale riciclabile e/o riutilizzabile dovranno essere ben evidenziate sia nel corso dell'evento, in modo da rendere partecipi tutti gli utenti, sia con il materiale pubblicitario relativo all'evento stesso.

Su tutto il materiale informativo e promozionale dovranno comparire i marchi che contraddistinguono l'attività svolta dalla Città di Avigliana in materia di salvaguardia, tutela ed educazione ambientale.

ART. 36 – PULIZIA DEI MARCIAPIEDI

1. Lo spazzamento e il lavaggio dei marciapiedi compete al proprietario degli edifici posti a fronte degli stessi. E' di competenza comunale esclusivamente la pulizia delle aree e dei marciapiedi posti a fronte degli edifici pubblici, giardini ed aree pubbliche in genere.

ART. 37 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DEIEZIONI CANINE

1. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro è fatto obbligo ai proprietari dei cani e a chiunque li accompagni di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni, nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei cestini porta rifiuti, come previsto dal vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana.

ART. 38 – CONFERIMENTO E RACCOLTA CAROGNE ANIMALI

1. L'Amministrazione comunale provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente) delle spoglie di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e in zone a rischio di contaminazione delle acque, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati.

2. Le spoglie di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere conferite in apposite aree, qualora istituite, o altri siti individuati dall'Amministrazione comunale o dal soggetto gestore dei servizi, anche su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.

Analogamente i rifiuti di origine animale di cui al D.Lgs. 508/92 e s.m.i. seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento.

ART. 39 – RACCOLTA SIRINGHE

1. Siringhe, aghi, ed oggetti taglienti abbandonati devono essere raccolti dal gestore del servizio con specifico servizio di raccolta, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale.

2. Il personale addetto deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto e inviati presso centri autorizzati al trattamento dei rifiuti pericolosi.

ART. 40 - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI

1. I concessionari di posteggi nei mercati e nelle fiere organizzate nel territorio comunale, debbono mantenere pulito il suolo pubblico e sgombrarlo dal rifiuto di qualsiasi tipo proveniente dalla propria attività, e sono soggetti al pagamento della tassa/tariffa secondo le modalità previste dagli specifici Regolamenti.

2. I rifiuti organici devono essere collocati all'interno dell'apposito contenitore fornito dal gestore del servizio da ritirarsi presso l'area a ciò destinata. Il suddetto contenitore al termine del mercato deve essere lasciato in prossimità del proprio posteggio.

3. I rifiuti indifferenziati devono essere conferiti in appositi sacchi neri chiusi e devono essere lasciati in prossimità del proprio posteggio.

4. La plastica deve essere conferita in sacchi trasparenti chiusi e lasciati in prossimità del proprio posteggio.

5. La carta e il cartone devono essere piegati e accatastati in maniera ordinata in prossimità del proprio posteggio.

6. Sono fatti salvi appositi accordi convenzionali con l'Amministrazione Comunale.

ART. 41- RIFIUTI CIMITERIALI

1. Sono "rifiuti cimiteriali" tutti i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale come da lettera f) dell'art 184 del D.Lgs 152/2006.
2. In particolare si individuano come rifiuti cimiteriali:
 - a) Materiali provenienti dalla manutenzione del verde e dalle operazioni di spazzamento (carte, cartoni, fiori, ceri ecc.);
 - b) Rifiuti provenienti dalle operazioni di esumazione e di estumulazione (resti lignei del feretro, simboli religiosi della cassa, le stoffe ed il cuoio, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, resti di lamiera di zinco o di piombo e gli altri residui metallici in genere).
3. I rifiuti di cui al punto a) vengono gestiti secondo le modalità previste per i rifiuti urbani ed assimilati.
4. Per i rifiuti di cui al punto b) la raccolta e il trasporto da parte del gestore del servizio deve avvenire in modo separato rispetto ai rifiuti urbani. Devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale.

ART. 42 – MODALITA' DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. Il gestore del servizio deve adottare modalità organizzative tali da consentire la pesatura dei rifiuti originati all'interno del territorio comunale al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione finali, secondo gli indirizzi dati dal Consorzio di Bacino.
2. Qualora si ravvisi la necessità il gestore del servizio provvede ad effettuare altre pesature aggiuntive dei propri mezzi e ad applicare opportuni criteri di proporzionalità con lo scopo di determinare per ciascuna frazione, i quantitativi raccolti sul territorio comunale.

CAPO IV – OBBLIGHI, DIVIETI E SANZIONI

ART. 43 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I produttori di rifiuti speciali, non assimilati ai rifiuti urbani, sono tenuti a distinguere tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese.

ART. 44 - DIVIETI

1. E' vietato:
 - a) l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza, per lo smaltimento dei rifiuti;
 - b) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 - c) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli in spazi non consentiti e lo spostamento anche temporaneo dei contenitori;
 - d) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori sono destinati;
 - e) il conferimento di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che, per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche, possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini o gli addetti ai servizi;
 - f) il conferimento di rifiuti liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo;

- g) la combustione di qualunque tipo di rifiuto (ad esclusione di quelli previsti dalla L.R. 32/1997, rami ramaglie, foglie ecc.);
- h) l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori sulle pubbliche vie o piazze;
- i) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti;
- j) depositare rifiuti, anche se in sacchetti, presso le isole di prossimità, fuori dai contenitori. E' vietato altresì introdurre materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, braci, ecc.);
- k) utilizzare la propria tessera o la propria chiave (in caso di accesso controllato ai contenitori, alle isole di prossimità o interrate ecc..) per conferire rifiuti altrui o cederle in uso a terzi non autorizzati;
- l) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti al di fuori dell'area dell'Centro di raccolta consortile o all'interno ma fuori dai contenitori e/o cassoni;
- m) il conferimento presso l'Centro di raccolta consortile, di rifiuti di tipologia diversa da quella cui i contenitori e/o cassonetti sono destinati;
- n) il danneggiamento delle strutture del centro di raccolta consortile;
- o) effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito all'interno dell'Centro di raccolta consortile salvo espressa autorizzazione;
- p) violare quanto previsto dal Regolamento del centro di raccolta consortile;
- q) conferire rifiuti provenienti da utenze domestiche nei cestini stradali;
- r) esporre fronte strada i contenitori o i sacchi per la raccolta della plastica e ogni altra tipologia di rifiuto al di fuori dei giorni e dalle fasce orarie previste per l'esposizione;
- s) il conferimento di rifiuti non prodotti nel territorio comunale.

ART. 45 - CONTROLLI

1. La Provincia è competente per il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti. Per l'esercizio di tale attività la Provincia si può avvalere delle strutture e degli organismi indicati dalla legge.
2. Il compito di fare osservare le disposizioni del Regolamento, fermo restando le competenze di ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell'art. 13 della L. 24.11.1981 n. 689, è attribuito al Corpo di Polizia Municipale. Sono competenti in via speciale e per le materie di specifica competenza, altri funzionari comunali o di enti erogatori di pubblici servizi, i funzionari di Aziende Sanitarie Locali, le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, persone di altri enti preposti alla vigilanza. Resta ferma la competenza di altri soggetti previsti da specifiche normative.
3. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri indicati, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere, informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e di individuazione dei responsabili delle violazioni medesime. All'accertamento delle violazioni possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.

ART. 46 – ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE E DI COMUNICAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il soggetto gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, attiva, in linea con la programmazione regionale e provinciale, iniziative di sensibilizzazione e informazione sulle modalità di raccolta, di promozione dei conferimenti differenziati e di educazione ambientale. Organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni di materiale da raccogliere, l'ubicazione delle stazioni di conferimento e dei punti di raccolta, se istituiti, gli orari di apertura alle utenze, le modalità di conferimento, gli obiettivi e le esigenze di collaborazione dei cittadini.
2. Queste azioni potranno coinvolgere gli operatori pubblici e privati dei vari settori e le associazioni di volontariato od istituzioni che operano a fini ambientali, che potranno in proprio promuovere attività in merito, a seguito condivisione con l'Amministrazione Comunale.
3. L'Amministrazione Comunale attiva azioni nell'ambito scolastico, a carattere educativo, informativo e formativo; inoltre devono essere considerate strategiche le iniziative di sensibilizzazione e di formazione degli

Amministratori locali in primo luogo e dei cittadini in secondo luogo, migliorando la conoscenza e la comprensione dei problemi e delle soluzioni proposte.

4. L'Amministrazione Comunale attiva azioni ed attività per adulti nell'ambito dell'educazione ambientale attraverso l'Agenda 21 Locale (A21L), InFEA, gruppo Ecovolontari comunali ed altri strumenti.

5. Gli utenti devono essere informati inequivocabilmente sui tipi di materiali da raccogliere e da conferire, sulle modalità di raccolta e di conferimento da attuare, sui vantaggi della raccolta differenziata, sugli effetti e sulle conseguenze (anche sanzionatorie) dei comportamenti non corretti. Successivamente e periodicamente gli utenti dovranno essere informati dei progressi e dei benefici derivanti dalle attività in atto.

ART. 47 – INIZIATIVE E INTERVENTI RELATIVI AI SERVIZI NEI CONFRONTI DEI DISABILI

1. L'Amministrazione Comunale a seguito richieste specifiche dell'utenza, e verifica delle esigenze dei disabili in relazione ai servizi di gestione, identifica soluzioni alternative ed integrative dei servizi stessi al fine di garantire l'espletamento del servizio e ridurre il disagio.

ART. 48 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme del Disciplinaire Tecnico, del Regolamento comunale di Polizia Urbana o altri Regolamenti comunali vigenti, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

ART. 49 – SANZIONI

1. Le violazioni al presente Regolamento, fatte salve quelle previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m. e i. e da altre normative specifiche in materia, sono punite con la sanzione amministrativa nei limiti minimi e massimi elencati nell'allegato A del presente Regolamento.

2. Per il procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni della Legge 24.11.1981, n. 689.

ALLEGATO A

TABELLA DELLE SANZIONI

Sono incaricati di far rispettare le norme di cui al presente articolo, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e le altre Associazioni riconosciute nonché tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e gli Enti ed Organi preposti al controllo come meglio specificato all'articolo 45 del presente regolamento.

- Chiunque proceda alla combustione di rifiuti, sia in area pubblica che in area privata, è punito con la sanzione amministrativa di Euro 150,00.
- Chiunque immetta nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti, se non opportunamente protetti, è punito con la sanzione amministrativa di Euro 150,00.
- Chiunque tagli o danneggi le serpentine dei frigoriferi, congelatori ecc., è punito con la sanzione amministrativa di Euro 150,00.
- Chiunque non adempia agli obblighi di cui all'art. 30 relativamente al divieto di abbandono dei rifiuti, è punito con la sanzione amministrativa di Euro 100,00.
- Chiunque usi impropriamente, danneggi o deturpi i contenitori forniti in uso dall'Amministrazione comunale e/o dal gestore del servizio, è punito con la sanzione amministrativa di Euro 100,00.

- Chiunque proceda alla combustione di sfalci erbosi sia in area pubblica che in area privata, salvo quanto previsto all'art. 16 del Regolamento di Polizia Urbana e ripreso all'art. 19 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
- Chiunque effettui cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori, ovvero presso la stazione di conferimento e le altre strutture di supporto alla raccolta differenziata, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
- Chiunque non provveda a ritirare entro le 18 ore dal momento che è stata effettuata la raccolta i contenitori domiciliari è punito con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
- Chiunque non provveda ad effettuare il lavaggio e la disinfezione dei contenitori consegnati è punito con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
- Chiunque esponga i contenitori o i sacchi per la raccolta differenziata o residua in giorni od orari diversi da quelli previsti per la raccolta è punito con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
- Chiunque esegua scritte sui contenitori predisposti dal Comune o affigga su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione comunale, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
- Chiunque imbratti il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), spandimento di olio e simili, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
- Chiunque conferisca tipologie di rifiuto per le quali sono state istituite forme di raccolta differenziata nei contenitori per i rifiuti indifferenziati, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
- Chiunque imbratti il suolo pubblico e ad uso pubblico con escrementi di animali è obbligato alla rimozione degli stessi ed è passibile di sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
- Chiunque non adempia agli obblighi di cui all'art. 36 in merito alla pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
- Chiunque non adempia agli obblighi di cui all'art. 35 in merito alla pulizia delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
- Chiunque non adempia agli obblighi di cui all'art. 40 in merito alla pulizia delle aree mercatali, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Per tutte le altre violazioni, al presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00.